



Pratica Edilizia n. 191/NE
Anno 2003

11.13 NOV. 2003

COMUNE DI CROTONE SETTORE URBANISTICA

PERMESSO DI COSTRUIRE

IL DIRIGENTE

Vista la domanda presentata in data 03 luglio 2003 dal Signor **COSENTINO** Gennaro in qualità di Presidente della **CROTONSCAVI CO.GE.S.P.A.** nato a Crotona il 01 gennaio 1962 1930 ed ivi residente con sede legale in Crotona alla via Pantusa n. 32 Codice Fiscale CSN GNR 62A01 D122K con gli elaborati di progetto allegati per la esecuzione di un impianto, in sanatoria, per la produzione di conglomerati bituminosi e di un impianto di frantumazione inerti in Crotona alla località Cipolla identificato in Catasto al foglio 21 particelle diverse;

Accertato che il richiedente ha titolo per richiedere la suddetta concessione nella qualità di proprietario come risulta da: atto notarile di vendita per rogito notar Aldo Cerrelli del 26 aprile 1979 Rep. n. 56.829;

Viste le caratteristiche di progetto:

Destinazione di P.R.G. – Zona Perimetro del Nucleo di Industrializzazione di Crotona – art. 19 comma 5 delle N.T.A.

- Area d'intervento: mq. 34.000;
- Vista la relazione del responsabile del procedimento in data 29 ottobre 2003;
- Visto il decreto Legislativo n. 229 del 19.06.1999 – art. 4 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16.07.1999;

Visto l'art. 16 della legge 07.08.1990 n. 241;

Vista la nota della Regione Calabria – Dipartimento Ambiente del 20 ottobre 2003 prot. n. 6242;

Vista l'attestato di deposito del progetto delle strutture presso l'Ufficio del Genio Civile n.1870 del 25 settembre 2003, ai sensi del 5° comma dell'art. 2 della legge regionale 11.07.1994, n. 17;

Visti gli strumenti Urbanistici Comunali;

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 09.01. 1991 n. 10 e le relative norme attuative, fra cui il regolamento approvato con D.P.R. 26.08.1993, n. 412 sul contenimento dei consumi energetici negli edifici;

Vista la legge 5.03.1990, n. 46 e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6.12.1991 n. 447 sulla sicurezza degli impianti tecnici;

Vista la legge 28 gennaio 1977 n. 10;

Visto che l'opera di cui alla presente concessione ricade nel caso di concessione gratuita;

Visto l'art. 6 della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Vista l'ordinanza n. 1495 del 03 luglio 2001 emanata dal Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.L.vo 18 agosto 2000, n.267.

Vista la nota del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Crotone n. 2037 del 07.10.2003.

RILASCIA IN SANATORIA IL PERMESSO DI COSTRUIRE

Al Signor **COSENTINO** Gennaro in qualità di Presidente della **CROTONSCAVI CO.GE.S.P.A.** nato a Crotone il 01 gennaio 1962 ed ivi residente con sede legale in Crotone alla via Pantusa n. 32 Codice Fiscale CSN GNR 62A01 D122 K di un impianto, per la produzione di conglomerati bituminosi e un impianto di frantumazione inerti in Crotone alla località Cipolla identificato in Catasto al foglio 21 particelle diverse, così come da progetto.

alle seguenti condizioni:

1) Sono fatti salvi i diritti dei terzi;

3) Non possono, in corso d'opera, essere apportate modificazioni al progetto senza la preventiva autorizzazione del Comune;

11) E' fatto obbligo, infine, di rispettare le vigenti prescrizioni in materia di igiene e sicurezza in particolare,

a) D.M. 16 maggio 1987, n.246, recante «Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione» pubblicato sulla G.U. n.148 del 27 giugno 1987, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi;

b) legge 5 marzo 1990, n. 46 (G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) recante «Norme per la sicurezza degli impianti», in particolare in conformità agli artt.1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 se e in quanto applicabili e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992);

c) D.P.C.M. 1 marzo 1991 (G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991) recante «Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno» e alla legge 26 ottobre 1995, n.447 (G.U. n.254 del 30 Ottobre 1995) «legge-quadrato sull'inquinamento acustico»;

d) D. Lgs. 15 agosto 1991, n.277, il quale prescrive per l'interessato richiedente la concessione (datore di lavoro) che nel caso si debba demolire o rimuovere l'amianto presente nelle strutture dell'edificio esistente sul quale si interviene con la presente concessione, si dovrà predisporre e trasmettere all'Ente Sanitario competente, il piano di lavoro per la bonifica dell'amianto stesso, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 277/91 e delle ulteriori norme specifiche aventi attinenza in materia;

e) D.Lgs. 14.08.1996, n. 494 e disposizioni ad esso collegate relative alla sicurezza nei cantieri edili;

11) Il titolare della concessione, il direttore dei lavori, e l'assuntore dei medesimi sono responsabili di ogni inosservanza sia delle norme di legge che delle modalità esecutive fissate nella presente concessione. L'inosservanza del progetto e delle relative varianti comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica..

12)- l'installazione del punto di misura dell'acqua potabile deve essere collocato all'esterno dello stabile in idoneo pozzetto ispezionabile, così come previsto dall'art. 6 Regolamento di forniture della Società concessionaria del servizio idrico comunale;

13)- In caso di comunicazione di dimissione del Direttore dei lavori lo stesso deve presentare allegata alla stessa verbale di consistenza delle opere eseguite;

14)- La fornitura dei servizi comunali potrà avvenire solo dopo il certificato di fine lavori.

15) I materiali di demolizione devono essere trattati ai sensi del D.M. Ambiente 05.02.1998 " norme tecniche generali per il recupero dei materiali non pericolosi". E saranno smaltiti mediante conferimento ad apposito impianto autorizzato al trattamento finalizzato al recupero degli stessi.-

16) La sistemazione a verde degli spazi aperti venga realizzata compatibilmente con le esigenze di cantiere quale prima fase dei lavori.

Il Tecnico

(geom. F. Iannice)

Il Resp. del pro.

(arch. Gaetano Stabile)

